



tribuzione del mese di settembre e a,
con determinati minimi, come risul-
ta dall'accordo stesso, che di seguito
si trascrive:

" Art. 1 - Le parti si impegnano di
" incontrarsi per il proseguimento del
" la discussione in una giornata da
" stabilire tra il 6 ed il 9 novembre
" p.r.

" Art. 2 - Le Imprese corrisponderan-
" no entro il 22 c.m. al personale di-
" pendente (Dirigenti, impiegati, com-
" messi, operai, guardie notturne, per-
" sonale di fatica e di pulizia e pro-
" duttori di 1° e 2° gruppo) un'anti-
" cipazione pari al 60% della mensili-
" tà dei normali emolumenti corri-
" sposti per il mese di settembre 1946,
" con esclusione degli assegni familia-
" ri di legge e del compenso sostituti-
" vo della mensa, senza alcuna trat-
" tenuta, con i seguenti minimi:
" - L. 9.000.000 per il personale che non
" fruisca di assegni fami-
" liari per figli a carico;